

Verbale di assemblea straordinaria n°1

Nella data 20/12/2025, alle ore 10.30,

Presso l'abitazione del Presidente,

via San Bernardino, n. 17, Comune di Lallio,

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione in seconda convocazione.

Non essendo espressamente vietato dallo statuto ed essendosi ritenuto opportuno tenere l'assemblea in modalità telematica, poiché è possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e vengono rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento, con la presenza nel luogo indicato di Presidente e Segretario e la presenza tramite collegamento MEET (<http://meet.google.com/csm-yogv-hgx>) degli altri associati, come da convocazione inviata agli associati in data 13/12/2025 (si allega copia), sono state opportunamente segnalate le informazioni tecniche sull'uso dello strumento informatico e le modalità di collegamento, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo;

2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Paolo Biancardi che propone come segretario/a verbalizzante Elena Conti che accetta.

Sono presenti n. 25 associati su 54 iscritti di cui n. 25 in proprio.

(Soci presenti: Paolo Biancardi, Elena Conti, Andrea Terzi, Antonino Accardi, Chiara Capelli, Chiara Parietti, Cristian Piccolo, Emanuele Testa, Anna Rita Villa, Fabio Malanchini, Maurizio Bertazzoni, Laura Lodetti, Eugenio Carini, Michele Chiametti, Nadia Carminati, Nicolas Colonna, Susanna Facheris, Tiziano Somboli, Liliana Brolis, Matteo Ferri, Elena Previtali, Luca Aloardi, Davide Carminati, Alessandra Pesenti)

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art.6 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

#### 1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Paolo Biancardi il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto: l'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17. Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Laura Lodetti esegue la lettura integrale del nuovo statuto proposto e spiega tutti gli elementi inseriti per rispettare il dlgs 117/2017 cui segue un breve dibattito, durante il quale l'associato Susanna Facheris chiede delucidazioni sulle deleghe.

Il Presidente fornisce le spiegazioni richieste, spiegando che secondo il nuovo statuto sarà possibile delegare il proprio voto, per un massimo di tre deleghe ad associato.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

#### 2) Varie e eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno viene posta la necessità di associare la carica di tesoriere a quella del segretario del consiglio di amministrazione e all'unanimità l'assemblea vota per conferire la carica di tesoriere a Elena Conti (già segretario).

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi.

di qualsiasi tipo. Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

*Sera Bati*

Presidente

*B. B. B. B. B.*



1

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D. LGS 117/2017**

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " SENTIERI MUSICALI APS"**

**ART. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, nel rispetto degli articoli 14-42 del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 in forma di Associazione di Promozione Sociale l'associazione musicale denominata " Sentieri Musicali APS" di seguito denominata Associazione.
  2. L'Associazione ha sede legale in Dalmine, viale Betelli 73. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria, ma deve essere deliberato nel Verbale del Consiglio Direttivo con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  3. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito denominato R.U.N.T.S, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi " Sentieri Musicali APS".
  4. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**ART. 2 – Statuto**

1. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

**ART. 3 - Efficacia dello Statuto**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.
2. L'Assemblea dei Soci delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali regolamenti interni di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 4 - Interpretazione dello statuto**

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

### ART. 5 – Finalità

1. L'Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica; si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.
2. Per il conseguimento di questi fini, l'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione non riconosciuta".
3. L'associazione si propone di:
  - a. Promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stage ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani anche attraverso la realizzazione di un'orchestra;
  - b. Favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
  - c. Promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
  - d. Organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
  - e. Attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
  - f. Organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
  - g. Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
  - h. Avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
  - i. Svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale;
  - j. Curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
  - k. Svolgere o promuovere ogni altra attività in linea con le proprie finalità sociali e culturali, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

### ART. 6 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'Art.5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

#### ART. 7 – Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 8 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. Per la realizzazione di tali attività, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare potrà anche:
  - Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e collaborazioni di varia natura, anche ricorrendo ai propri soci nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017;
  - Gestire, possedere o dare in locazione qualsiasi tipo di bene sia immobile che mobile, nonché compiere ogni operazione e atto necessario a concludere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario necessarie e attinenti al perseguimento delle finalità sociali;
  - Collaborare con Enti, Istituzioni e Associazioni anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e accordi;
  - Richiedere sovvenzioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati;

- Attuare operazioni di natura commerciale in conformità e nel rispetto della normativa in vigore, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, contratti di sponsorizzazione e pubblicitari, eccetera;
- Partecipare ad altre associazioni, società e consorzi aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- Svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa attinente alle finalità sociali;
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti pubblici e privati;
- Esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro;
- Realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi, oltre che secondo le ulteriori modalità e limiti previsti dalle altre disposizioni di legge, in quanto applicabili.

#### ART. 9 - Soci

1. Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che per interesse culturale o per attività professionale o di studio siano interessati all'attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo. La partecipazione dei soci alla elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio nonché garanzia di democrazia.
2. I soci possono essere fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.  
Sono **Soci Fondatori** coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione.  
Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.  
Sono **Soci Sostenitori** coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori e partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto sia le persone fisiche, che gli enti non commerciali o enti del terzo settore.  
Sono **Soci Onorari** coloro che vengono individuati dal Consiglio Direttivo e non comporta oneri di carattere economico. La qualifica di socio onorario vale fino al decadimento delle cariche sociali del consiglio direttivo e può essere rinnovata.
3. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione di altri Enti del Terzo Settore o enti non commerciali, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
4. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, purché sia non inferiore al numero minimo stabilito dal D.Lgs. 17/2017. Possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri di ambo i sessi, senza limiti d'età.

5. Per essere ammessi a Soci dell'Associazione occorre presentare domanda (predisposta appositamente) al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere:
- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti telefonici e di posta elettronica o altri contatti;
  - La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
6. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro e non oltre sessanta giorni da cui è pervenuta, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.
7. Il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato entro e non oltre dieci giorni dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo; nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Avverso il diniego di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio; La decisione dell'Assemblea dei Soci è inappellabile.
8. In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore legale. In questo caso il diritto di voto del Socio minorenne verrà fatto valere da colui che esercita la patria potestà oppure dal tutore legale, fermo restando che i minorenni non possono assumere cariche sociali.
9. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

#### ART. 10 – Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci hanno il diritto di:
- Partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria. In caso di minorenne la partecipazione sarà affidata anche a colui che ne esercita la potestà genitoriale o dal tutore legale;
  - Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee ed essere convocati, nonché prendere visione dei documenti trattati tra cui il rendiconto economico e finanziario annuale;
  - Esercitare l'elettorato attivo (la possibilità di poter esprimere il proprio voto per l'elezione delle cariche sociali e altre votazioni) secondo l'articolo 14 del presente Statuto;
  - Esercitare l'elettorato passivo (la possibilità di essere eletti a ricoprire cariche sociali), secondo l'articolo 14 del presente Statuto;
  - Frequentare i locali delle sedi dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nei regolamenti interni;
  - Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento in relazione all'attuazione degli scopi sociali;
  - Presentare al Consiglio Direttivo per iscritto proposte o reclami;
  - Consultare i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo sociale nelle modalità previste dal regolamento interno;
  - Comunicare il proprio recesso in qualsiasi momento, nelle modalità previste da Statuto e regolamenti.
2. Tutti i Soci hanno il dovere di:
- Rispettare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni;
  - Adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - Non arrecare danno all'Associazione, sia esso di natura materiale o immateriale;
  - Partecipare alla vita sociale dell'Associazione svolgendo la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  - Versare la quota associativa secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 11 - Qualifica di volontario**

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'aiuto del volontario la cui attività è prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

3. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento interno e secondo la normativa vigente. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
4. I volontari occasionali e non occasionali, iscritti sul registro dei volontari, sono assicurati per malattie professionali, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, distinto dall'attività di volontariato, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati. Esempi di soci per cui il Consiglio Direttivo può deliberare un compenso sono il Direttore Artistico, i Docenti ai Corsi strumentali, o gli Artisti per eventi concordati.

#### **ART. 12 - Recesso ed esclusione del socio**

1. La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso;
- Scioglimento dell'associazione;
- Recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
- Morosità, se la quota associativa annuale non risulta essere stata versata entro tre mesi, nelle modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Gravi motivi morali, disciplinari o inosservanza del presente Statuto e delle decisioni degli Organi Direttivi;
- Danni morali e materiali arrecati all'Associazione o per svolgimento da parte del socio di attività in palese contrasto con interessi e obiettivi dell'associazione.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può pertanto essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza e motivata, ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile. Il socio può ricorrere per iscritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, contestando la motivazione dell'esclusione. Qualora dovesse essere riconfermata la decisione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci; la decisione dell'Assemblea è inappellabile.

3. Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza per morosità o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote associative già versate. Dette quote non sono rimborsabili, sono intrasmissibili causa morte o per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

#### ART. 13 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Organo di Controllo e di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017;

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'Art.30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397 comma 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. Tutti gli organi sociali restano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

#### ART. 14 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano democratico dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, al fine di garantire la partecipazione, il pluralismo e l'eguaglianza tra i soci. È il luogo di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di quest'ultimo sarà presieduto da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
4. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro una delega scritta. Sono ammessi fino a tre voti di delega, purché il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, e di cinque voti qualora il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento. La delega non può essere conferita ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.  
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.  
Tutti i soci hanno diritto di voto purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi; in caso di presenza di soci minorenni, il voto sarà espresso da colui che esercita la patria potestà o dal tutore legale.  
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le singole persone e le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, che saranno svolti a scrutinio segreto, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
8. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo mail, lettera, raccomandata a mano o altro mezzo ritenuto idoneo, spedita ad ogni socio al recapito risultante dal libro soci e divulgata mediante affissione nella sede dell'Associazione. È ammessa la pubblicazione anche sul sito internet, sui social o su altre piattaforme utilizzate dall'Associazione.
9. L'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali ed eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno.
10. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei soci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
11. L'Assemblea può avvenire anche a mezzo videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei singoli partecipanti e garantire loro il diritto di voto. Deve essere loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il

collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal verbalizzante e sottoscritto anche dal Presidente. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale secondo le modalità previste dai regolamenti interni.

#### ART. 15 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
  - Nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri soci;
  - Nominare e revocare (se richiesto) i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione;
  - Approvare il bilancio di esercizio con il rendiconto consuntivo e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
  - Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  - Redigere, modificare e revocare i regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
  - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - Deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
3. L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:
  - Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto su indicazione del Consiglio Direttivo;
  - Deliberare la trasformazione, la scissione, la liquidazione (che può avvenire per l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale, l'impossibilità di funzionamento o l'inattività dell'Assemblea, la mancanza di Soci) dell'Associazione;
  - Deliberare sulla vendita o cessione del patrimonio immobiliare se presente;
  - Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e attribuire i poteri dei liquidatori.

#### ART. 16 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione in presenza dei tre quarti (3/4) dei Soci in proprio o in delega, e in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno.



- per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita sulla base dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  - per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
6. L'assemblea, presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, in sede di apertura elegge un Segretario che redige il verbale e lo sottoscrive insieme a colui che presiede l'Assemblea.
  7. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea è trascritto nel libro delle Assemblee dei soci, che viene conservato nella sede associativa. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 23 comma 5 del presente Statuto. Le decisioni assunte dall'Assemblea impegnano tutti i soci.

#### **ART. 17 - Consiglio Direttivo**

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 7 (sette) membri (compreso il Presidente) eletti direttamente dall'Assemblea tra i propri soci maggiorenni.
2. All'interno del Consiglio Direttivo si sceglieranno, entro sette giorni dall'avvenuta Assemblea, le figure del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
3. Non può essere nominato consigliere – e, se nominato, decade dal suo ufficio – l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente (oppure quando la metà più uno dei suoi componenti lo richieda per iscritto) mediante comunicazione scritta – inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza – tramite lettera o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e per conoscenza anche agli Organi di Controllo o di Revisione (se eletti). In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo, anche in mancanza di comunicazione formale, si ritiene comunque regolarmente convocato quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di Controllo o di Revisione (se eletti).
6. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e l'organo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il voto non può essere dato in rappresentanza.

7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni, responsabili interni all'associazione, rappresentanti istituzionali, soci e non soci, senza diritto di voto e per la sola trattazione di argomenti all'ordine del giorno per i quali è necessaria la loro presenza e il loro parere.
8. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei Soci.
9. Di competenza del Consiglio Direttivo sono:
  - Nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegnare altre cariche e ruoli operativi, tra questi quello del Direttore Artistico, eventualmente previsti dai regolamenti interni;
  - Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
  - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
  - Determinare l'ammontare della quota associativa e il termine ultimo per il suo versamento;
  - Decidere ammissione o esclusione dei Soci;
  - Assegnare deleghe ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo per operare sui conti correnti e per altri servizi finanziari dell'Associazione, sia in via operativa che informativa, con eventuali limitazioni di spesa o di poteri definiti in apposito verbale;
  - Redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e sociale (se previsto);
  - Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
11. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
12. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata nei tempi indicati dall'art. 12 l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua

- nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
13. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del solo Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore oppure se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
15. Possono essere redatti eventuali regolamenti interni in cui sono definite in dettaglio le modalità di candidatura ed elezione agli organi sociali.

#### ART. 18 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
3. Il Presidente ha la firma sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
4. Al Presidente spettano, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti compiti:
  - sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione;
  - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, siano esse ordinarie che straordinarie;
  - dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo, e riferire in merito all'attività compiuta;
  - mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell'Associazione;
  - sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
  - curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
  - mantenere i rapporti con gli istituti di credito, con poteri di apertura e chiusura di conti correnti bancari/postali e altri servizi finanziari correlati; è inoltre titolare di deleghe per operare sui conti correnti e altri servizi finanziari dell'Associazione, nelle forme e nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nel verbale di assegnazione delle cariche sociali.
5. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea riguardante l'intero Consiglio, così come previsto dall'art. 15. Il Presidente convocherà prima della sua naturale scadenza il Consiglio Direttivo e su sua decisione l'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni.
6. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo Presidente eletto entro trenta giorni dalle nuove



elezioni. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

7. Il Vicepresidente, eletto internamente durante la prima riunione del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e in caso di dimissioni.

#### ART. 19 - Segretario

1. Il Segretario, eletto internamente al Consiglio Direttivo, verbalizza e sottoscrive con il Presidente le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'Art. 23 comma 1.
2. Può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo qualora sia assente anche il Vicepresidente.

#### ART. 20 - Tesoriere

1. Il Tesoriere, eletto internamente al Consiglio Direttivo:
  - sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
  - redige le scritture contabili e provvedere al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
  - prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci;
  - ha in consegna i beni associativi inclusa la cassa sociale;
  - controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili;
  - effettua le operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
  - è titolare di deleghe per operare sui conti correnti bancari/postali e altri servizi finanziari dell'Associazione, nelle forme e nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nel verbale di assegnazione delle cariche sociali.
2. Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario e/o Tesoriere, non tra Segretario e Tesoriere.

#### ART. 21 - Organo di Controllo

1. Qualora i ricavi o altri parametri dell'Associazione superino i limiti indicati dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei Soci elegge un organo di Controllo, che può essere monocratico oppure formato da un collegio composto da membri.
2. L'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo anche qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397 comma 2 del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
7. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
8. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
10. L'Organo di Controllo ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

#### **ART. 22 - Organo di Revisione legale dei conti**

1. Al superamento dei parametri di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
2. In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore legale dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
3. Il Revisore o la società di revisione così nominati restano in carica esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio e sono rieleggibili.

#### **ART. 23 - Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a. il libro dei Soci;
  - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
  - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se eletto);

e. il registro dei Volontari; Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale;

f. eventuali altri libri che tengano traccia delle decisioni di ulteriori organi sociali.

2. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati delle votazioni fatte.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Presidente, che li metterà a disposizione entro i dieci (10) giorni successivi, salvo modalità previste da eventuale regolamento interno.

#### **ART. 24 - Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito secondo quanto previsto nell'atto costitutivo, e potrà essere incrementato:

- dai beni mobili, beni registrati mobili e beni immobili che possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati;
  - dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  - da donazioni, legati, lasciti.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede o nelle sedi dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede principale dell'Associazione e può essere consultato dai soci nelle modalità previste dai regolamenti interni.
  3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
    - quote associative annuali e altri tipi di contributi dei Soci;
    - proventi derivanti da corrispettivi specifici per servizi resi nei confronti dei Soci;
    - contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
    - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
    - donazioni e lasciti testamentari;
    - rendite patrimoniali;
    - eventuale attività commerciale;
    - attività di raccolta fondi;
    - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
    - rimborsi da convenzioni;
    - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'Art.85 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

- proventi da attività diverse di cui all'Art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di altre norme, in quanto applicabili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ART. 25 - Esercizio finanziario e Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. I documenti di bilancio sono annuali e devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio si compone di:
  - Rendiconto Economico Finanziario, come nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 delle cosiddette APS minori, completo dell'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
  - Relazione di missione (se necessario) che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
5. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione, redatta a cura dell'Organo di Revisione Legale (se eletto), che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione dell'Associazione. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
6. È redatto il Bilancio sociale, se previsto, nei casi e nei modi indicati dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
7. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (Art. 4 comma 2 del D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli organi sociali e agli Organi di Controllo.
8. Se l'Associazione ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte della Pubblica Amministrazione o di soggetti di cui all'Art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, dovrà pubblicare nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (Art. 4 comma 2 del D.Lgs. 117/2017) i

contributi pubblici ricevuti entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Il deposito del bilancio e rendiconto consuntivo presso il R.U.N.T.S. a cura del Presidente e previa approvazione degli stessi in Assemblea dei Soci, deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 26 - Pubblicità e trasparenza**

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro soci, il libro delle adunanze e delibere dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere, e sono regolate da eventuali regolamenti interni.

#### **ART. 27 - Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 28 - Personale retribuito**

1. L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito e assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di Volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento interno adottato dall'organizzazione.

#### **ART. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 15.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Straordinaria, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
3. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

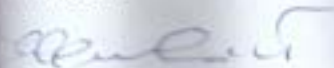
1. L'Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

#### ART. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi al Codice civile.
2. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale dell'Assemblea dei Soci la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

DALMINE 11 dicembre 2025

IL SEGRETARIO dell'Associazione  
Elena Conti



IL PRESIDENTE dell'Associazione  
Paolo Biancardi




AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

il 22/12/2025  
al n. 668 Serie 3

con € 09,00

( Zerozero/zerozero )

(atto esente ex art. 82 c. 3 CTS)

Il Funzionario



Firma su delega del Direttore Provinciale